

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WANG ACADEMY

TITOLO I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica WANG ACADEMY"**, in breve **WANG ACADEMY ASD**. (d'ora in poi "Associazione")

L'associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 39/2021

L'Associazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci potrà aderire al Terzo settore chiedendo l'iscrizione al relativo registro

L'Associazione, a maggioranza assoluta dei presenti in sede di assemblea straordinaria, potrà deliberare la sua trasformazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'Associazione ha **sede legale in San Posidonio (MO) Via Ponte Pietra 20 - (cap 41039)** - Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ovunque in Italia senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, **l'Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri soci, dei propri tesserati non soci e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto.**

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà aderire ad una o più Federazioni sportive nazionali e ad uno o più Enti di promozione sportiva rispettandone Statuti e Regolamenti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati sia italiani che stranieri nonché mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

MP
See

- Attività sportive dilettantistiche;
- Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche.

Art. 5 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività negli sports del Wushu Kung fu tradizionale e Wushu Kung fu moderno e, più specificamente, nelle discipline sportive del Taijiquan, del Tui Shou e del Qigong, intese anche mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e attività idonee a promuovere l'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e, in quanto discipline orientali bionaturali, del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

L'Associazione potrà tra l'altro:

- svolgere l'attività didattica anche online per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline del Taijiquan e Qigong e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo, culturale ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

alle Entrate - Direzione
16/01/2024

MP

MP

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività:

- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa e culturale che l'associazione persegue;
- pratiche di Tuina quale forma di massaggio e automassaggio tradizionalmente legate alle attività sportive che l'Associazione persegue
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi soci, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l'Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse anche tramite i propri soci

- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni
- e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.



TITOLO III I soci e i Tesserati non soci

Art. 8 Adesione all'Associazione

Chiunque ne condivida i principi e le finalità, può aderire all'associazione, associandosi ad essa.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un socio.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. **Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa in quanto vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.**

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

Art. 9 Diritti dei soci e dei tesserati non soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I tesserati non soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività sportive dell'Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Art.10 Doveri dei soci e dei tesserati non soci

I soci e i tesserati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
 - c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
 - d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
 - e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.
- I soci sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell'Associazione.

Art. 11 Dei Soci

Il numero dei soci è illimitato, possono associarsi i cittadini italiani e stranieri senza distinzione di genere.

Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa.

L'iscrizione è subordinata all'accoglimento- entro 30 giorni- della domanda da parte del CD e al pagamento della quota annua stabilita dallo stesso Consiglio; in assenza di un provvedimento di diniego la domanda s'intende che è stata accolta con decorrenza dal giorno dell'inoltro della domanda stessa. Nel caso di domande respinte l'interessato potrà entro 30 giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Probiviri se esistente o presentare istanza affinché si pronunci l'Assemblea dei soci. Nel caso di ammissione il socio avrà diritto all'iscrizione previo pagamento della quota sociale.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Per essere ammessi al sodalizio nella qualità di socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali.

I soci che intendono espletare l'insegnamento in seno all'Associazione devono formulare richiesta al Consiglio direttivo aderendo all' associazione.

La qualità di socio si perde per: decesso, dimissioni da comunicarsi per iscritto, decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio), indegnità (radiazione), morosità per mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

I soci esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi alla Associazione con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute.

I soci radiati per indegnità potranno ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei probiviri se istituito o in sua mancanza all'assemblea dei soci, nei termini di 30 gg dalla comunicazione di esclusione.

Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, su domanda qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

Tutti i soci hanno pienamente titolo a partecipare alla vita dell'Associazione e possono offrire alla stessa la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

Titolo IV – Funzionamento

Art. 12 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e secondo le norme statutarie, il bilancio di esercizio che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

MP
EE

Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il 30 del sesto mese qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate.

Tale divieto si riferisce anche a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 27 del presente statuto.

Art. 14 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- da sponsorizzazioni;



Titolo V – Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 15 Organi sociali

Gli organi sociali che costituiscono l'Associazione sono:

- A. L'Assemblea dei Soci;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. Il Presidente;
- D. Il Revisore dei conti Unico (quando nominato)
- E. Il Collegio dei Probiviri (quando nominato)

Gli Organi dell'Associazione e i loro componenti eletti dall'assemblea dei soci durano in carica 3 (tre) anni, salvo i casi di decadenza anticipata.

Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

Ai membri del Consiglio direttivo potrà essere riconosciuta un'indennità forfetaria per l'attività svolta. Possono inoltre, previo apposito incarico conferito dal consiglio direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi e/o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

ART. 16 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è sovrana

- a) Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto dei principi della eleggibilità libera degli organi amministrativi; del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile; della sovranità dovuta ai soci; dei criteri e di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari; delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
- b) L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta all' anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e non oltre il 30 giugno, nei casi di impedimento non dovuti alla volontà degli amministratori.
- c) **L'Assemblea dei Soci viene convocata per deliberare:**
- La nomina del Presidente
 - la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo,
 - la nomina del Revisore dei Conti Unico (quando nominato) e il Collegio dei Probiviri (quando nominato);
 - l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
 - **l'approvazione dei rendiconti economico finanziari**
 - le modifiche dello Statuto;
 - tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
- d) L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di questo, di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme.
- e) La convocazione può avvenire a mezzo raccomandata A.R, posta elettronica, a mezzo sito web
- f) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni, l'avviso deve indicare oltre agli argomenti da trattare anche il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che potrà tenersi decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione
- g) L'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza o informa mista (presenza/videoconferenza) e in questi casi si intenderà svolta nel luogo dove sia presente il segretario.
- h) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
- i) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- j) E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe, ogni socio può portare una delega.
- k) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vice Presidente.
- l) In mancanza di entrambi è l'Assemblea a nominare un Presidente.



- m) I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente; In casi eccezionali può fungere da segretario un Notaio.
- n) Il Presidente, inoltre, nomina due scrutatori, nei casi in cui ritiene necessaria la loro presenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
- o) L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- p) L'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- q) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo nei casi indicati e giustificati, in forma diversa, dal Presidente dell'Assemblea.
- r) Il segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, qualora ci fossero, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e comunicarlo per posta elettronica a tutti i soci.
- s) Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo elettorale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
- t) Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.
- u) Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.
- v) Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale per la proclamazione dell'esito da parte del Presidente.

Art. 17 Consiglio direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di due a quattro componenti eletti dall'assemblea dei soci, tra questi il consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'assemblea dei soci, elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti il Vice-Presidente e il Segretario, nonché il Tesoriere che potrà anche non essere socio e fissa inoltre gli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali nonché le competenze di ciascun componente. Le mansioni saranno definite in apposito regolamento.
- b) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.
- c) E' riconosciuto al Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni di uno o più membri dello stesso e ove non fossero disponibili i primi dei non eletti nell'ultima tornata elettorale, il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di due membri.
- d) Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di: Associazioni culturali e/o sportive, istituzioni culturali, grandi Aziende, Enti quali Regioni, Provincia e Comuni, EPS, Banche, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.
- e) Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in videoconferenza ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due consiglieri.
- f) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente.
- g) Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
- h) La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire a mezzo posta elettronica, con invito telefonico con preavviso di almeno tre giorni.

See MP

- i) Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano senza diritto di voto il revisore dei conti, i probiviri.
- j) Il Consigliere che sarà assente per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato decaduto.
- k) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
- l) I consiglieri, il segretario ed il Presidente sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari; soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
- m) Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- n) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
- o) redige i rendiconti economico finanziari
- p) elabora i regolamenti di funzionamento
- q) compila i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea
- r) approva, per la stipula, tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- s) determina l'importo delle quote associative e di tesseramento, integrative, frequenza e contributive ed il contributo della tessera sociale;
- t) delibera l'istituzione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- u) delibera l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.
- v) può istituire Comitati Tecnico Scientifici e Direttivi tecnico sportivi determinandone il funzionamento
- w) Il Consiglio Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della medesima.
- x) Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.
- y) Il Consiglio Direttivo stabilisce la partecipazione e le affiliazioni alle Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, ad Enti del Terzo Settore e altri enti senza fini di lucro, nonché ad soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro nonché l'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali

Art. 18 Divieti

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui è affiliata l'associazione

Art. 19 Il Presidente

- a) **Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e rappresenta legalmente l'Associazione**
- b) dirige l'Associazione e ha la rappresentanza istituzionale di essa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, in particolare nei confronti delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle Associazioni di cultura e di formazione e degli Enti ed organi comunitari ed internazionali.
- c) Il Presidente firma gli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- d) Dispone l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Carre M

- e) Dispone l'assunzione, di concerto con il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, del personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi;
- f) firma gli atti per quanto occorra circa l'esplicazione degli affari;
- g) cura dell'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
- h) Il Presidente può delegare, ove lo ritenga opportuno, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonché la trattazione di questioni di sua spettanza.
- h) Convoca e dirige il Consiglio Direttivo e ne firma i deliberati.
- i) Convoca le Assemblee dei Soci nei modi prescritti dal presente Statuto.
- j) Garantisce la corretta applicazione dei deliberati assunti dagli Organi dell'Ente.
- k) Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.
- l) In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
- m) Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Associazione anche al fine di esercitare l'azione civile in sede penale.

Art. 20 Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. L'intervento del solo Vice Presidente costituisce per tutti la prova della pacifica temporanea sostituzione del Presidente.

Art. 21 Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente; provvedono alle esecuzioni delle delibere del Consiglio direttivo; si occupano della gestione del personale amministrativo, nonché della funzione amministrativa dell'associazione; predispongono e redigono le bozze dei bilanci da sottoporre all'attenzione del Presidente e poi all'esame ed approvazione dell'Assemblea dei Soci; qualora il Consiglio direttivo lo ritenesse opportuno le loro funzioni possono essere ricoperte dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 22 Collegio dei revisori o Revisore unico

- a) Il Revisore dei Conti Unico, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea dei Soci, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello statuto secondo le disposizioni del Codice Civile. Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il Revisore dei Conti Unico riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci in merito alla gestione amministrativa. Il Revisore dei Conti Unico non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno della WANG ACADEMY ASD. Partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti Unico non viene meno in caso di decadenza degli altri organi. Per il proprio mandato viene riconosciuto un compenso che verrà determinato dall'Assemblea dei soci. Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia.
- b) Il Collegio dei Revisori Legali, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti sempre dall'assemblea degli associati il Presidente ed i membri dell'organo di controllo nominati rimangono in carica per lo stesso periodo disposto per il Consiglio Direttivo; nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'Assemblea, il Presidente del collegio provvederà a richiedere le nuove ammissioni attraverso l'assemblea dei soci. Al Collegio dei Revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predisporre la relazione al rendiconto

Handwritten signatures:
M
P

consuntivo che deve essere presentata all'Assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì, all'Assemblea una relazione tecnico contabile sull'attività svolta dalla Associazione.

- c) Anche per l'organo collegiale spetta un compenso per l'incarico disposto dall'assemblea che durerà per tutto il mandato e deve essere riportato e rendicontato all'UP assemblea dei soci

Art. 23 Collegio dei Probiviri

- a) Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci, ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento del presente Statuto, assicurando il diritto di difesa con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti.
- b) Le sue decisioni devono essere motivate e sono inoppugnabili. Deve giudicare entro 30 giorni dal ricevimento della notizia di presunto illecito e per una sola volta può posporre la decisione per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 giorni. Può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Associazione, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 giorni. Le sue decisioni sono affisse nella sede dell'Ente.
- c) I membri del Collegio dei Probiviri non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche o assumere incarichi dall'associazione.
- d) Partecipano senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- e) I membri del Collegio dei Probiviri non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'associazione

Art. 24 Comitato Tecnico Scientifico

Se istituito, il Comitato Tecnico Scientifico è l'Organismo Accademico dell'Associazione

- a) Il Comitato Tecnico Scientifico (in forma contratta CTS) è composto da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, rappresentativi delle competenze che l'Associazione intende valorizzare e raggruppare.
- b) Il CTS si occupa soprattutto della formazione culturale e scientifica degli associati e ha il compito di svolgere ricerche e studi, nonché di proporre iniziative di coinvolgimento dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico, accademico, sportivo in ambito nazionale e internazionale.

Art. 25 Direttivo Tecnico Sportivo

Se istituito, il Direttivo Tecnico Sportivo è l'Organismo sportivo dell'Associazione

- a) Il Direttivo Tecnico Sportivo (in forma contratta (DTS) è composto da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, rappresentativi delle competenze ginniche e sportive che l'Associazione intende valorizzare e raggruppare.
- b) Il DTS si occupa della formazione ginnica e sportiva degli associati e ha il compito di svolgere ricerche e studi, nonché di proporre iniziative di coinvolgimento dell'Associazione nei confronti del mondo ginnico e sportivo in ambito nazionale e internazionale.

Titolo VI – Disposizioni varie e finali

Art. 26 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli Associati presenti all'Assemblea in prima convocazione purché questi rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) del corpo Sociale. Tale delibera è ritenuta valida quando in seconda convocazione, che sarà fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima, è votata da due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea, indipendentemente dalla loro percentuale di rappresentanza.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di finalità analoghe o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

La scelta del beneficiario, se non imposta per legge, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 28 Rimandi al Codice Civile e alle leggi del settore

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute negli articoli 36 e seguenti del Codice Civile

Agenda

MP
ER